

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 046/CSA (2017/2018)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 031/CSA– RIUNIONE DEL 29 SETTEMBRE 2017

I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente, Prof. Andrea Lepore, Dott. Lucio Molinari - Componenti; Dott. Franco Granato - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

1. RICORSO A.S.D. ALBISSOLA 2010 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.11.2017 INFLITTA AL SIG. SARPERO CARLO SEGUITO GARA ALBISSOLA/UNIONE SANREMO DEL 10.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 22 del 13.9.2017)

In data 21.9.2017 l'A.S.D. Albissola propone reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale-Com. Uff. n. 22 del 13.9.2017, la quale sanziona la condotta del sig. Sarpero Carlo con la squalifica fino al 15.11.2017 per avere quest'ultimo, «al termine della gara, sul terreno di gioco, nel corso di una discussione animata con i tesserati della squadra avversaria, colpito l'allenatore (n.d.r. sig. Leandro) della medesima con un calcio ad un fianco. Successivamente spintonava il medesimo facendolo cadere a terra. Intervenuti altri tesserati per bloccarlo, all'interno dell'area degli spogliatoi, rivolgeva espressioni minacciose all'indirizzo di 2 tesserati della squadra avversaria e spintonava nuovamente l'allenatore della medesima».

La ricorrente contesta la ricostruzione operata dagli Ufficiali di Gara e dal Giudice Sportivo e chiede preliminarmente sia pronunciata nullità della decisione di primo grado per violazione dell'articolo 34, comma 2, C.G.S., in quanto il giudice sportivo avrebbe omesso palesemente di esaminare la condotta del tesserato della reclamante e di ravvisare il reale disvalore disciplinare, limitandosi a disporre la condanna. Avanza poi doglianza, nel merito, sulla quantificazione della sanzione comminata al signor Carlo Sarpero alla luce dell'art. 19 C.G.S, in quanto dalla condotta del proprio tesserato non era derivata, come riportato dal referto dell'assistente di gara, nessuna conseguenza negativa per il signor Leandro. In ragione di ciò chiede nello specifico di ridurre la squalifica comminata al proprio tesserato al numero massimo di quattro giornate effettive di gara, o alle giornate che risulteranno essere già state scontate al momento della trattazione del presente reclamo, o, in via subordinata, di ridurre la squalifica nella misura più opportuna. Chiede altresì in via istruttoria l'ammissione della prova video allegata e che l'assistente del direttore di gara, Marco Lencioni, sia sentito per chiarimenti circa l'episodio.

Tanto premesso, in primo luogo, questa Corte ritiene che la contestazione sollevata sulla mancanza di motivazione è priva di fondamento, poiché quest'ultima nel provvedimento del Giudice Sportivo risulta più che esaustiva e conforme alle modalità con le quali vengono normalmente assunte le decisioni in primo grado, come condiviso da autorevole giurisprudenza sportiva. Difatti, se da un lato è vero che gli Organi di Giustizia Sportiva sono soggetti all'obbligo di motivare le loro decisioni al pari di qualsiasi altro Organo giurisdizionale, sebbene la propria funzione sia più propriamente giustiziale e non giurisdizionale, è altrettanto vero che «tale onere, in ossequio al principio di speditezza cui è improntata la giustizia sportiva (onde non pregiudicare il corretto svolgimento dei campionati), è correttamente assolto con motivazioni succinte» (cfr. sul punto, Coll. gar. sport, 27.1.2015, n. 3, in www.coni.it).

In secondo luogo, va rilevata l'inammissibilità quale mezzo probatorio di qualsiasi immagine televisiva proposta dalla ricorrente in quanto, ex art. 35, comma 1.2, C.G.S., «Gli Organi della giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall'autore dell'infrazione» (cfr. sul punto Corte Sportiva d'Appello, ricorso Biancoscudati Padova SSD ARL, in Com. Uff. n. 022/CSA del 23.10.2014; ricorso A.S. Varese 1910 S.p.A., in Com. Uff. n. 022/CSA del 23.10.2014, nonché più di recente Corte sportiva d'appello, ricorso ASD Srl Potenza calcio, in Com. Uff. n. 90/CSA dell'8.3.2017). La disposizione in parola pone un chiaro sbarramento all'utilizzo di fonti di conoscenza e di prova differenti dagli atti ufficiali di gara, che, diversamente, costituiscono elemento privilegiato circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.).

Diversamente, in riferimento alle contestazioni sollevate nel merito, mediante un prudente apprezzamento e pur stigmatizzando il comportamento tenuto dal sig. Sarpero, valutati attentamente i rapporti di gara, si ritiene che la condotta del tesserato, pur intenzionale e violenta, non avendo determinato particolari lesioni alla luce di quanto precisato in maniera cristallina dall'assistente nel proprio referto e non riscontrandosi la necessità pertanto di ascoltare quest'ultimo, possa comportare una sanzione più ridotta, tale da risultare congrua ed adeguata in relazione ai fatti accaduti.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società A.S.D. Albissola 2010 di Albissola (Savona) riduce la sanzione della squalifica fino al 31.10.2017.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

2. RICORSO U.S. SAN TEODORO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. REGIS LORENZO SEGUITO GARA MONTEROSI/SAN TEODORO DEL 17.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 27 del 20.9.2017)

Con decisione del 20.9.2017, Com. Uff. n. 27, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, in riferimento alla gara svoltasi il 17.9.2017 tra la Monterosi Calcio e il San Teodoro, valevole per il Campionato di Serie D, terza giornata di andata, infliggeva al calciatore della U. S. San Teodoro Regis Lorenzo la squalifica per 4 giornate di gara perché “calciatore in panchina, si alzava, lanciava a terra la pettorina e rivolgeva espressioni offensive all'indirizzo del Direttore di gara: Nella circostanza tentava di colpire con un pugno un calciatore avversario senza tuttavia riuscirvi”.

Avverso tale decisione presentava reclamo la società U.S. San Teodoro la quale sostanzialmente si doleva della eccessività della sanzione, in relazione anche all'assenza di una condotta di particolare violenza o di particolare gravità, esibendo una dichiarazione sostanzialmente liberatoria del calciatore della Monterosi Calcio destinatario del gesto del Regis, e chiedeva una riduzione della sanzione inflitta.

Le doglianze difensive possono, a giudizio della Corte, trovare accoglimento.

Si deve, infatti, osservare che la dichiarazione resa dal calciatore Quatrana Luca, pur se valutata con opportuna circospezione, se non altro per essere notevolmente posteriore ai fatti di causa e connotata quindi da un carattere eminentemente difensivo, dimostra senza alcuna possibilità di dubbio che il tentativo di colpire l'avversario da parte del Regis non aveva sortito alcun effetto, e che il rapporto amichevole tra i due calciatori non era stato in nessun modo modificato dall'episodio in questione ritenuto, evidentemente, non grave.

Queste semplici osservazioni inducono a valutare meno severamente il comportamento del calciatore dell'U.S. San Teodoro, così da ritenere più adeguata, in applicazione di una più aderente dosimetria della pena, la riduzione da quattro a tre giornate di squalifica della sanzione inflitta, secondo una delle richieste avanzate dalla società ricorrente.

Per questi motivi la C.S.A. accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. San Teodoro di San Teodoro (Olbia-Tempio) riduce la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente, Prof. Andrea Lepore, Avv. Daniela Morgante – Componenti: Dott. Franco Granato - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

3. RICORSO A.S.D. ACIREALE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PALAZZOLO/ACIREALE DEL 10.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 22 del 13.9.2017)

In data 20.9.2017 l'A.S.D. Acireale di Acireale (Catania) propone reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale-Com. Uff. n. 22 del 13.9.2017 mediante la quale quest'ultima veniva sanzionata con un'ammenda di € 2.500,00 ed 1 gara a porte chiuse «per avere i propri sostenitori in campo avverso, nel corso del primo tempo, lanciato pietre ed accendini all'indirizzo di un A.A. I medesimi, inoltre nel corso del secondo tempo reiteravano il lancio di bottiglie di vetro, accendini, pietre di grandi dimensioni (10/15 cm) che cadevano nelle vicinanze dell'Ufficiale di gara. Sanzione così determinata in considerazione della idoneità del lancio di oggetti a cagionare danni alla incolumità fisica dei presenti».

La reclamante contesta quanto descritto nel rapporto di gara dal signor Emanuele Galgano, A.A. Sostiene di rintracciare fortissime incongruità nella descrizione degli avvenimenti compiuta dall'ufficiale di gara oggetto del presente ricorso e ritiene, pertanto, che quanto rappresentato dal signor Galgano non soltanto non sia verosimile, ma non possa essere nemmeno accaduto, se non in modo marginale e con portata assolutamente ridotta, in quanto – contestando specificamente il lancio di pietre – ribadisce che l'area nella quale erano transitati i propri sostenitori era stata, secondo la ricostruzione della ricorrente, bonificata dalle forze dell'ordine, anche se – si ammette – «in maniera superficiale». Inoltre, sottolinea che – in virtù delle rigorose norme sulla pubblica sicurezza in tema di manifestazioni sportive, le quali limitano l'introduzione e vendita di bottiglie di vetro – i sostenitori dell'Acireale non avrebbero avuto la possibilità di scagliare in campo alcunché durante l'incontro. Di conseguenza, chiede in via principale e nel merito, di dichiarare che l'Acireale A.S.D. sia estranea ai fatti in virtù dei quali è stata comminata l'ammenda di € 2.500,00 e per l'effetto annullarla; in via subordinata, chiede una riduzione sensibile della suddetta ammenda.

Tanto premesso, questa Corte ritiene il reclamo privo di fondamento, in ragione dei rapporti di gara allegati, redatti in maniera puntuale.

Si rammenta, infatti, che gli atti degli ufficiali di gara costituiscono elemento privilegiato circa il comportamento tenuto dai tesserati, nonché degli accadimenti che avvengono dentro e fuori il terreno di gioco durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e che, nel caso di specie, risultano alquanto dettagliati.

L'A.A., signor Emanuele Galgano, afferma testualmente che «alla fine del primo tempo sostenitori dell'Acireale lanciavano verso di me oggetti (pietre e accendini). Durante l'intervallo riferivo l'accaduto al collega arbitro, lo stesso riferiva il tutto alla società Palazzolo che aveva messo a disposizione il servizio di sicurezza. Dal 40° del 2° tempo sempre sostenitori dell'Acireale riprendevano a lanciare oggetti più pericolosi (bottiglie di vetro vuote, bottiglie d'acqua piena, accendini, pietre di grosse dimensioni) senza colpirmi».

Vengono dunque individuati chiaramente i sostenitori dell'A.S.D. Acireale quali responsabili degli avvenimenti descritti, che a più riprese durante lo svolgimento della gara davano luogo ad una condotta da stigmatizzare con fermezza.

Ragion per cui ex artt. 4, 14 e 18, comma 1 lett. b) e lett. e), C.G.S., è parere di questa Corte che il comportamento tenuto dai sostenitori della squadra ospite sia da censurare unitamente alla responsabilità oggettiva imputabile al sodalizio siciliano.

In vero, sono considerati atti violenti non soltanto le aggressioni fisiche, *i.e.* “concrete”, dei sostenitori nei confronti di altri individui, o il danneggiamento di cose (come lo scuotere con violenza e/o forzare i cancelli di accesso, e la distruzione di panchine, porte di accesso, vetrate divisorie, cartelli pubblicitari e di altre strutture, *etc.*), ma anche il lancio di oggetti, indipendentemente dal fatto conseguente di procurare o meno ferite o danni (come, ad esempio, accendini, monete, bulloni, petardi, fumogeni, razzi, bengala, bottigliette d’acqua di plastica, tappi, pietre). La giurisprudenza sul punto è consolidata (cfr. *ex plurimis*, Giudice sport., in Com. Uff. LND, 26.5.2011, n. 190; Giudice sport., Sez. LNPA, in Com. Uff. FIGC, 8.4.2012, n. 201/GS; Giudice sport., Sez. LNPA, in Com. Uff. FIGC, 29.4.2012, n. 110/GS; Giudice sport., Sez. LNPA, in Com. Uff. FIGC, 4.9.2012, n. 16/GS; Giudice sport., Sez. LNPA, in Com. Uff. FIGC, 3.12.2012, n. 97/GS; C.S.A., in Com. Uff. 21.7.2017, n. 011/CSA, ricorso L’Aquila Calcio 1927 S.r.l.; C.S.A., in Com. Uff. 7.2.2017, n. 073/CSA, ricorso POL.D. Sammichele).

Per questi motivi, la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Acireale di Acireale (Catania).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO U.S. FOLGORE CARATESE ASD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CASTELLANI STEFANO SEGUITO GARA FOLGORE CARATESE/PAVIA DEL 13.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 23 del 14.9.2017)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale infliggeva al calciatore Castellani Stefano la squalifica per 3 gare effettive a causa della condotta tenuta nella partita U.S. Folgore Caratese A.S.D./Pavia del 13.09.2017 (Com. Uff. n. 23 del 14.09.2017) “*per avere, a gioco fermo, in relazione a un fallo subito, colpito con una gomitata al volto un giocatore avversario*”. Al riguardo nel rapporto di gara del 13.09.2017 si attesta quanto sopra, specificando “*senza procurare danno*”.

Avverso la decisione proponeva rituale reclamo la società U.S. Folgore Caratese A.S.D. lamentando, in estrema sintesi, la erronea applicazione dell’art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S. in quanto la vicenda traeva origine da quando il n. 5 del Pavia interveniva nel corso di un’azione di gioco commettendo un fallo grave ai danni del Castellani Stefano, per di più “*a palla lontana*”. Il che comportava la reazione del Castellani il quale veniva a sua volta espulso.

Censurava quindi la ricostruzione contenuta nel Com. Uff. n. 23 del 14.09.2017 del Giudice Sportivo che, comminando la squalifica di 3 giornate al calciatore Castellani, puniva il calciatore del Pavia con la sanzione di sole 2 giornate di squalifica, il che sarebbe erroneo sotto il profilo dell’afflittività della sanzione in quanto la condotta posta in essere dal calciatore Castellani non sarebbe stata “*violenta*”, ex art. 19 comma 4 lett. b), bensì, al massimo, “*antisportiva*”, ex art. 19 comma 4 lettera a), sia in quanto di reazione a un fallo subito e sia in quanto nessun danno è stato procurato al calciatore n. 5 del Pavia, come da referto del direttore di gara.

Chiedeva quindi, in via principale, la derubricazione della condotta da “*violenta*” a meramente “*antisportiva*” ex art. 19 comma 4 lett. a) CGS FIGC, considerando quale pena base il minimo edittale ed applicando le circostanze attenuanti sino a rideterminare la sanzione nel minimo e, in via subordinata, nella ipotesi della conferma della qualificazione della condotta del Sig. Castellani Stefano come violenta, la applicazione quale pena base del minimo edittale, tenendo conto le circostanze attenuanti sino a rideterminare la sanzione nel minimo edittale ex art. 19 comma 4 lett. b) CGS FIGC alle giornate di squalifica già scontate dal calciatore.

Il reclamo non è fondato e va, pertanto, respinto.

Infatti le argomentazioni poste alla base del reclamo non fanno venire meno il fatto che il calciatore, “*a gioco fermo*”, ha posto in essere un atto indubbiamente intenzionale e in sé violento, consistente *nel colpire con una gomitata al volto il giocatore avversario*”.

Né ciò può trovare derubricazione quale reazione al fallo subito, che non fa venire meno la intrinseca intenzionalità, violenza e gravità del gesto.

Né tanto meno può rilevare il fatto che il giocatore avversario non abbia riportato danno, a fronte di una obiettiva aggressione che, in quanto rivolta contro una parte delicatissima del corpo (il volto), è in sé idonea a cagionare danni anche molto gravi, il che connota il gesto, in sé intenzionale e violento, di una non trascurabile gravità.

Ciò stante, la sanzione comminata dalla decisione del Giudice Sportivo impugnata come sopra appare congrua, valutando tutti i criteri dell'art. 16 e visto l'art. 19, comma 4 lettera b), del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio, alla effettiva gravità dei fatti inequivocabilmente violenti e intenzionali commessi dal calciatore Castellani Stefano, con conseguente infondatezza del reclamo che va pertanto respinto.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Folgore Caratese di Carate Brianza (Monza-Brianza).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 14 novembre 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio